



## **TRIBUNALE DI BARI**

### **QUARTA SEZIONE CIVILE**

n. 62-1//2024 r.p.u.

Il Giudice

letto il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 ss. CCII, presentato nell'interesse di \_\_\_\_\_ ;;

esaminati gli atti;

ritenuto che, ai sensi dell'art. 70 co. 1 CCII, l'apertura del procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore sia condizionata alla verifica dell'ammissibilità della proposta e del piano, sicché si rende necessario l'accertamento preliminare della conformità degli stessi alle previsioni di legge;

considerato che la proposta concordataria prevede il versamento di somme secondo un piano di rientro rateale (101 rate mensili di € 650,00 x 100 e 1 rata x 168,58) che tiene conto delle capacità reddituali della ricorrente, di un apporto di finanza esterna (€ 5.000 da destinare unicamente al creditore ipotecario) e delle spese necessarie al sostentamento, così articolata: - pagamento integrale del creditore prededucibile (compenso OCC); - pagamento integrale del credito privilegiato del difensore della debitrice; - pagamento parziale (nella misura 40,75%) dell'unico creditore con prelazione ipotecaria; - pagamento parziale (nella misura del 10%) dei creditori con prelazione privilegiata generale (cioè ADE e ADER); - pagamento parziale (nella misura del 4%) dei creditori chirografari; il totale dei pagamenti è pari a € 70.158,68;

ritenuto, pur nella consapevolezza della sussistenza di un contrasto giurisprudenziale tra i Giudici di merito, di seguire l'orientamento fin qui prevalente che, in tema di distribuzione delle risorse provenienti dal patrimonio del consumatore, segue la regola della priorità assoluta per cui il patrimonio del debitore va distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione (art. 2741 c.c.);

ritenuto che la regola distributiva cardine, sancita dalla predetta norma codicistica di portata generale, non sia stata derogata dall'art. 67, co. 1, CCII, a tenore del quale *“la proposta ha contenuto*

*libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma”* (peraltro, una deroga ad una previsione di così rilevante importanza, come quella di cui all’art. 2741 c.c., avrebbe richiesto una presa di posizione esplicita, come nel caso dell’art. 64-bis CCII, o implicita ma inequivocabile, come nel caso dell’art. 84 co. 6 CCII);

ritenuto, infatti, che non sia sufficiente ad integrare la predetta deroga il fatto che la proposta ha “*contenuto libero*”, poiché tale locuzione non esplica una regola distributiva, ma attiene all’oggetto e alle condizioni della proposta;

ritenuto, inoltre, che il fatto che la proposta possa prevedere pagamenti “*parziali e differenziati*” per i creditori (questa sì una regola distributiva), comporta il riconoscimento della possibilità di falciare i crediti anteriori, ma pur sempre nel rispetto delle cause legittime di prelazione, mentre il trattamento differenziato sta ad indicare che creditori di pari grado, di regola ugualmente chirografari (*ab origine* o per degrado) possano essere trattati con diverse percentuali, ma non che sia possibile destinare liberamente (o, come si vedrà, nei limiti della regola della priorità relativa) i valori di liquidazione dei beni presenti e futuri del consumatore;

ritenuto che il principio generale della concorsualità nel rispetto delle cause legittime di prelazione trovi conferma, nella disciplina del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, nella previsione di cui all’art 67 c. 4 CCII per cui “*È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorchè ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall’OCC*”;

considerato che tale previsione normativa implica che, analogamente a quanto previsto dall’art. 160 co. 2 l.fall., in tema di concordato preventivo, l'ammontare della somma ritraibile in caso di liquidazione segni il limite minimo di soddisfacimento dei creditori privilegiati in genere (speciali e generali) e da tale limite si desume che il creditore chirografario non possa vedere adempiuta, neanche parzialmente, la propria obbligazione se il presumibile valore di realizzo dei beni su cui insiste il diritto di prelazione non consenta di soddisfare i creditori privilegiati;

considerato che quanto appena esposto è stato sostenuto, in relazione al predetto art. 160 co. 2 l.fall., dalla Suprema Corte che ha chiarito che: “*Ove, poi, venga in questione - come nel caso in esame - un privilegio generale sui mobili e tali beni siano incapienti rispetto alle ragioni di credito dei titolari di tale diritto di prelazione, i crediti privilegiati non potranno essere ulteriormente falciati a beneficio di quelli chirografari: diversamente si ammetterebbe che, sulla medesima massa attiva, creditori di rango inferiore (quali sono quelli in chirografo) siano soddisfatti prima che lo siano, per l'intero, i creditori di rango poziore.*” (Cass. n. 10884/2020);

ritenuto, quindi, che la previsione di cui all'art. 67 co. 4 CCII (che, come visto, riguarda sia i privilegi speciali che quelli generali), lungi da poter essere considerata il solo limite alla libera distribuzione delle risorse interne al patrimonio del consumatore, in realtà, afferma (analogamente all'art. 160 co. 2 l.fall.) solo la regola della falcidiabilità anche dei creditori privilegiati (nei limiti della capienza del bene oggetto di privilegio) nel vigore della regola della priorità assoluta alla quale è sottesa la regola del soddisfacimento integrale dei creditori preferenziali;

considerato, invece, che qualora fosse possibile una libera distribuzione entro i limiti della regola della priorità relativa (per cui è sufficiente che il creditore di grado superiore venga soddisfatto per un'entità almeno pari a quella dei creditori dello stesso grado e più favorevole rispetto a quelli di grado inferiore), regola che, tra l'altro, non trova alcun accenno neppure di rimando nella disciplina del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, la previsione di cui all'art. 67 co. 4 CCII (nel sistema normativo complessivo della ristrutturazione dei debiti del consumatore) sarebbe una norma inutile poiché, in sua assenza, il creditore privilegiato potrebbe comunque essere soddisfatto anche non integralmente (appunto, "parzialmente", come prevede l'art. 67 co. 1 CCII) ma in misura superiore al creditore di rango inferiore, purché in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria (in altri termini, stabilito il valore del bene oggetto di privilegio, per evitare opposizioni fondate dei creditori (art. 70 co. 9 CCII), il debitore dovrebbe garantire al creditore privilegiato una soddisfazione pari a detto valore e maggiore rispetto a quanto riconosciuto ai creditori di grado inferiore);

considerato, infine, che non appare possibile neppure un'applicazione analogica dell'art. 84 co. 6 CCII (norma, peraltro, di carattere eccezionale perché in deroga alla previsione di cui all'art. 2741 c.c.) che nel concordato preventivo in continuità introduce la regola distributiva della priorità relativa, poiché difetta l'*eadem ratio*, tenuto conto che tale regola distributiva assiste la continuità aziendale ed è avvinca da un evidente nesso con istituti quali il classamento, il voto dei creditori, il cross class cram down, tutti estranei alla procedura del consumatore (d'altronde, anche la direttiva n. 1023/2019, c.d. insolvency, dalla quale lo Stato italiano, esercitando l'opzione concessa dalla stessa direttiva, ha tratto la regola della RPR, nel Considerando 56 consente di predisporre piani con maggior flessibilità (cioè "*derogare alla regola della priorità assoluta*") che possono lasciare spazio ad una parziale tutela degli interessi degli azionisti o di talune categorie di creditori strategici altrimenti destinati a non ricevere alcunché, limitando così il suo spazio di intervento nella materia in discussione alle sole imprese<sup>1</sup>; v. altresì l'art. 11, par. 1, lett. c);

---

<sup>1</sup> Il Considerando 21 della direttiva prevede che "*sebbene la presente direttiva non contenga norme vincolanti in materia di sovraindebitamento del consumatore, sarebbe opportuno che gli Stati membri applicassero al più presto le disposizioni della presente direttiva sull'esdebitazione anche al consumatore*", circoscrivendo così l'auspicio eurounitario non vincolante al solo istituto dell'esdebitazione rispetto alla figura del consumatore.

considerato che, nella specie, come visto, la proposta prevede il pagamento (nella misura del 4%) dei creditori chirografari pur non prevedendo il pagamento integrale dei creditori privilegiati generali (cioè ADE e ADER, pagati al 10%);

P.Q.M.

- dichiara inammissibile la proposta.

Si comunichi.

Bari, 20/02/2024.

Il Giudice  
Dott. Michele De Palma